I dossier di Unisin

Legge 104: i permessi



i permessi

La 104/1992 è la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e per i diritti delle persone portatrici di handicap. All'art. 33 sono previsti permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti.

Possono usufruire di tali permessi:

- i lavoratori disabili in situazione di gravità (articolo 3, comma 3);
- genitori (anche adottivi o affidatari) di figli disabili in situazione di gravità;
- il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto, i parenti o affini entro il secondo grado;
- i parenti o affini entro il terzo grado nel caso in cui i genitori, coniuge, convivente di fatto o parte dell'unione civile che abbiano compiuto i 65 anni di età, o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

La condizione definita "handicap in situazione di gravità", secondo la normativa, si verifica "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione". Tale condizione deve essere riconosciuta dall'apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS.





per i lavoratori disabili

I permessi retribuiti spettanti ai lavoratori dipendenti disabili consistono in:

- 3 giorni lavorativi mensili da fruire obbligatoriamente nel corso del mese (frazionabili anche ad ore). La fruizione è facoltativa ma i giorni non utilizzati non possono essere usufruiti il mese successivo.
- in alternativa, fino a 2 ore al giorno (1 ora in caso di orario lavorativo inferiore alle 6 ore).

In caso di fruizione ad ore dei 3 giorni mensili, il limite massimo di ore usufruibili viene calcolato utilizzando il seguente algoritmo:

(orario normale di lavoro settimanale/numero di giorni lavorativi settimanali) x3 = 0 ore mensili fruibili. Es:. (37,5/5) x3 = 22,5 ore mensili fruibili.



per i familiari

Nel caso in cui a beneficiare dei permessi siano i genitori o i familiari è necessario distinguere in base all'età dell'assistito.

Ai genitori con figlio disabile di età inferiore ai tre anni spettano in alternativa:

- 3 giorni lavorativi mensili, frazionabili anche ad ore. La fruizione è facoltativa ma i giorni non utilizzati non possono essere usufruiti il mese successivo.
- Fino a 2 ore giornaliere di riduzione dell'orario lavorativo (1 ora in caso di orario lavorativo inferiore alle 6 ore)
- prolungamento del congedo parentale fino ad un massimo di 3 anni (comprensivi del congedo parentale ordinario) con un'indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo. Il congedo parentale può essere fruito fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino, oppure entro il dodicesimo anno dall'ingresso in famiglia per i genitori adottivi o affidatari (e comunque non oltre il compimento della maggiore età da parte del figlio).



per i familiari

Ai genitori con figlio disabile di età compresa fra i tre ed i dodici anni di età spettano in alternativa:

- 3 giorni lavorativi mensili frazionabili anche ad ore. La fruizione è facoltativa ma i giorni non utilizzati non possono essere usufruiti il mese successivo.
- prolungamento del congedo parentale fino ad un massimo di 3 anni (comprensivi del congedo parentale ordinario) con un'indennità pari al 30% della retribuzione per tutto il periodo. Il congedo parentale può essere fruito fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino, oppure entro il dodicesimo anno dall'ingresso in famiglia per i genitori adottivi o affidatari (e comunque non oltre il compimento della maggiore età da parte del figlio).



per i familiari

Ai genitori con figlio disabile di età superiore ai dodici anni, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, ai parenti o affini della persona disabile spettano:

• 3 giorni lavorativi mensili frazionabili anche ad ore. La fruizione è facoltativa ma i giorni non utilizzati non possono essere usufruiti il mese successivo.

Affinchè possano essere fruiti i suddetti permessi è necessario che la persona che li richiede, o per la quale vengono richiesti, non sia ricoverata a tempo pieno in una struttura specializzata.

Fa eccezione il caso in cui ci sia interruzione del ricovero per poter effettuare visite o terapie certificate, oppure nel caso i sanitari facciano richiesta di assistenza del disabile da parte di un familiare.

I permessi in questione non spettano a:

i lavoratori a domicilio, agli addetti ai lavori domestici e familiari, ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari, ai lavoratori autonomi, ai lavoratori parasubordinati.







Per i giorni di permesso sopra elencati (eccetto per il prolungamento del periodo di congedo parentale) spetta un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione.

I giorni di permesso previsti dalla legge 104 sono coperti da contribuzione figurativa, pertanto, utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

Il datore di lavoro non può rifiutare la richiesta di permesso del lavoratore, però, può richiedere una programmazione delle assenze, nonché un preavviso nell'indicazione delle giornate in cui non sarà presente al lavoro.

I tre giorni di permesso devono necessariamente essere fruiti nel corso del mese, senza possibilità di riportare il residuo non fruito ai mesi successivi.

Durante la fruizione il lavoratore ha diritto anche all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare.

La quota della 13^e mensilità è inclusa nella retribuzione e corrisposta a carico dell'INPS. Il datore di lavoro, quindi, non dovrà versare la quota della gratifica natalizia relativa ai giorni di permesso fruiti.







Oltre a quelli previsti dalla legge 104/1992, chi assiste un disabile in situazione di gravità, secondo quanto previsto dall'art. 42 del Dlgs 151/2001, può fruire di un congedo straordinario di 2 anni.

Il congedo spetta in ordine di priorità a:

- il coniuge convivente o la parte di unione civile convivente;
- il padre o la madre (anche adottivo o affidatari) del disabile in situazione di gravità;
- uno dei figli conviventi;
- fratelli o sorelle conviventi;
- parente o affine convivente entro il terzo grado.



In assenza del coniuge o della parte di unione civile conviventi, o in presenza di patologie invalidanti dello stesso, il diritto a fruire del congedo in questione degrada verso le successive categorie. Non è previsto alcun limite di età di chi dovrebbe assistere il disabile.

Il congedo è utilizzabile anche a giorni. L'importo erogato è pari all'ultima retribuzione percepita prima dell'inizio del congedo, entro un limite massimo rivalutato annualmente secondo gli indici Istat e pubblicato con circolare Inps. Per il 2019 il limite massimo è pari a €. 48,495,00.

I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del TFR, ma sono coperti da contribuzione figurativa valida per la maturazione del diritto alla pensione.

Non è possibile fruire del congedo straordinario se il disabile è ricoverato a tempo pieno presso una struttura.



come presentare la domanda

Per ottenere i permessi previsti dalla legge 104, ed il congedo straordinario, è necessario presentare apposita domanda:

- in modalità telematica (se in possesso del PIN, credenziali SPID o CNS) sul sito dell'INPS nella sezione "Prestazioni a sostegno del reddito", allegando i documenti comprovanti la disabilità;.
- tramite Patronato;
- contattando il Contact Center Multicanale INPS.



cumulabilità

Il prolungamento del congedo parentale, i riposi giornalieri ed i permessi mensili, possono essere utilizzati insieme al congedo parentale ed al congedo di malattia per il figlio, se fruiti dall'altro genitore.

I permessi per assistenza del figlio disabile in condizione di gravità possono essere fruiti da entrambi i genitori, ma alternativamente e sempre nei limiti sopra indicati.

I permessi orari ex legge per figlio di età inferiore ai 3 anni possono essere cumulati con i permessi orari (es. allattamento) richiesti per un altro figlio.

Il prolungamento del congedo parentale ed i permessi orari non possono essere richiesti dal genitore, se l'altro, nelle stesse giornate, sta fruendo del congedo straordinario.

Il lavoratore con disabilità grave può beneficiare, in aggiunta ai suoi, anche dei permessi per assistere altri familiari, purché in situazione di disabilità grave.

